

Per quanto si pensi, i metodi di erogazione della beneficenza ospedaliera per ciò che riguarda l'onere della spesa per gli ammalati il cui ricovero non è prescritto dalle tavole di fondazione dei singoli luoghi, devono ridursi a due: o quello della reciprocità o quello del rimborso. La reciprocità presenta gravi inconvenienti per le differentissime condizioni di luogo per cui nei centri maggiori affluiscono individui d'altri luoghi in proporzioni ben diverse di quelle che si avverano per i centri minori e presenta anche il pericolo di dovere, ove la si voglia applicare risolutamente e completamente, modificare gli statuti o offenderne spesso lo spirito. Il rimborso offre altri e non lievi inconvenienti, ma tutto considerato appar preferibile, tanto più perchè tali inconvenienti derivano dall'incapacità della amministrazione nostra a far le cose semplici e piane e questa incapacità è pure sperabile che cessi prima o poi. Quanto agli enti tenuti al rimborso la questione si riannoda alle disposizioni generali della legge: oggi è fissato il domicilio di soccorso e discutere se esso sia o no preferibile al domicilio d'origine o quali condizioni debbano stabilirsi per determinarlo eccede il tema, tanto più che potrebbe anche trattarsi a tal proposito di un coordinamento delle disposizioni del Codice Civile sul domicilio col servizio anagrafico, coordinamento per il quale dovrebbe essere possibile, ciò che oggi non è, conoscere con certezza il domicilio civile di ogni cittadino. Per l'oggetto che ci occupa basta fissare che il rimborso debba venire dal Comune o dalle opere pie del domicilio che per legge dà diritto all'assistenza in un dato luogo. »

Riassumendo io propongo il seguente ordine del giorno:

Il Congresso fa voti perchè si presenti sollecitamente una legge che regoli la materia delle spedalità uniformemente per tutto il regno, abrogando ogni precedente disposizione:

Esprime opinione che essa legge debba essere informata ai seguenti concetti:

a) nei casi d'urgenza il ricovero sia ordinato dal Sindaco del luogo dove l'ammalato si trova, ed il rimborso all'amministrazione ospedaliera dovuto dal Comune del luogo stesso, cui spetterà il riversarsi prima verso le istituzioni di beneficenza ospedaliera, poi verso le altre, e da ultimo verso il Comune del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio di soccorso;

b) negli altri casi l'onere del mantenimento degli ammalati che i singoli ospedali non hanno obbligo di ricevere spetti alle isti-